

Riassumendo noi vi proponiamo di prendere in considerazione il seguente statuto modificato ed ampliato, al quale mettiamo di fronte il testo del vecchio statuto attualmente in vigore.

(L'Ufficio Esecutivo Centrale).

STATUTO

approvato in seguito alle deliberazioni del Congresso di Parma (13 gennaio 1896).

Organizzazione.

Art. 1. — È considerata come appartenente al Partito ogni persona che ne condivida i principi e lo sovverga colle sue forze.

Art. 2. — I compagni del Partito si riuniscono in Gruppi o Circoli, ove lo possono per numero e per mezzi; essi formano così le Sezioni del Partito. Le Sezioni di ogni collegio elettorale dovranno federarsi fra loro.

Ogni Gruppo o Circolo nomina poi in assemblea il proprio corrispondente coll'Ufficio esecutivo centrale.

Art. 3. — L'adesione personale e quella dei Gruppi o Circoli al Partito, implica l'impegno di procedere di comune accordo in tutto quanto riguarda l'applicazione del Programma socialista, usando dei metodi che saranno adottati nei Congressi.

Art. 4. — Le Sezioni possono riunirsi in Federazioni provinciali e regionali organizzando speciali Congressi, ove stabiliranno i propri regolamenti e nomineranno il proprio rappresentante nel Consiglio nazionale (e regionale, se c'è) del Partito.

I deputati del Partito non possono essere eletti rappresentanti regionali nel Consiglio nazionale.

Le deliberazioni dei Congressi provinciali e regionali non sono, ad ogni modo, impegnative pel Partito.

Congressi.

Art. 5. — Ogni anno avrà luogo un Congresso nazionale ordinario convocato dalla Direzione del Partito nella località fissata di volta in volta dai Congressi. Quando non ne sia stata stabilita la sede nel Congresso precedente, essa verrà fissata dal Consiglio nazionale d'accordo col gruppo parlamentare e coll'Ufficio esecutivo centrale.

Art. 6. — La convocazione del Congresso deve essere annunciata almeno un mese prima sull'organo centrale e sugli altri organi del Partito, assieme all'ordine del giorno da discutersi.

Art. 7. — Le proposte che i compagni desiderano far inscrivere nell'ordine del giorno devono indirizzarsi all'Ufficio esecutivo centrale — che le comunicherà a sua volta al Consiglio nazionale — almeno dieci giorni prima del termine fissato nell'articolo precedente per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Art. 8. — Il Congresso costituisce la più alta rappresentanza del Partito. Vi possono partecipare:

a) i rappresentanti dei Gruppi o Circoli socialisti, la cui iscrizione nel Partito risalga ad almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso, ed in numero non superiore a due per ogni sezione;

b) i membri della Direzione del Partito.

In tutte le questioni riguardanti la revisione dell'azione Parlamentare, e quella del Partito, i membri del Gruppo parlamentare e della Direzione del Partito, rispettivamente, hanno soltanto voce consultiva.

Art. 9. — Ogni Sezione non può avere più di un voto in Congresso. Ogni rappresentante non può votare che per una sola Sezione.

I delegati ai Congressi devono essere membri effettivi del Partito. Ogni Sezione pagherà lire tre per l'adesione al Congresso.

Art. 10. — Sono temi obbligatori dei Congressi:

a) rapporti della Direzione e del Gruppo parlamentare;

b) scelta della sede della Direzione;

c) elezione dell'Ufficio centrale esecutivo;

d) scelta della sede e data del seguente Congresso.

Art. 11. — Può essere dalla Direzione del Partito convocato un Congresso straordinario:

a) per iniziativa propria;

b) su proposta di almeno trenta Sezioni di diverse regioni.

Pei Congressi straordinari possono essere abbreviati, a norma delle circostanze, i termini di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto, sempreché per altro l'annuncio di convocazione ed i temi all'ordine del giorno sieno significati alle Sezioni in tempo perché esse possano deliberare e provvedere.

Direzione.

Art. 12. — La Direzione del Partito è composta:

a) di tanti membri quante sono le organizzazioni regionali, i quali comporranno il Consiglio nazionale;

b) del Gruppo parlamentare;

c) di un Ufficio esecutivo centrale composto di cinque membri nominati nei Congressi nazionali e residenti nella località scelta a sede della Direzione del Partito.

La costituzione definitiva della Direzione del Partito deve notificarsi a mezzo dell'organo centrale.

Art. 13. — La Direzione del Partito ha la sua sede nominale presso la sede dell'Ufficio esecutivo centrale. Essa però tiene le sue riunioni nelle località volta per volta da essa scelte.

Art. 14. — Alle riunioni della Direzione del Partito i membri del Gruppo parlamentare avranno solo voce consultiva nei casi in cui si tratti di oggetti riguardanti la loro azione. I membri dell'Ufficio esecutivo vi intervengono sempre con sola voce consultiva.

Art. 15. — I membri o parte dei membri della Direzione del Partito possono essere retribuiti. Gli stipendi saranno fissati dai Congressi.

Art. 16. — La Direzione amministra il

Partito; controlla la condotta degli organi del Partito in fatto di principi; convoca i Congressi e vi riferisce intorno alla propria azione.

Contribuzioni e spese.

Art. 17. — Ogni aderente al Partito paga direttamente alla propria Sezione locale o all'Ufficio esecutivo centrale — se nella sua residenza non vi sono Sezioni — una quota personale non inferiore a L. 1,20 all'anno, pagabili anche in rate mensili di centesimi 10.

Art. 18. — Le Sezioni costituite, sul contributo minimo personale dei soci, fissato nell'articolo precedente, dovranno prelevare almeno la metà da inviarsi all'Ufficio esecutivo centrale, quale adesione collettiva per Gruppo o Sezione del Partito.

È dovere delle Sezioni — non appena costituite — di notificare all'Ufficio esecutivo centrale e regionale, insieme all'adesione al Partito ed alla quota mensile, il numero preciso dei soci. Ogni successivo mutamento dovrà pure essere mensilmente comunicato all'Ufficio centrale e regionale.

Art. 19. — I professionisti ed i possidenti pagheranno alla Cassa centrale, oltre il contributo ordinario dovuto alla Sezione che fosse costituita nel luogo di loro residenza, una quota annua in proporzione delle loro rendite. È rimesso alla loro coscienza il fissarne la misura.

Art. 20. — La Cassa centrale dovrà provvedere:

a) alle spese generali di propaganda, di rappresentanza e di amministrazione;

b) a sussidiare le vittime delle persecuzioni giudiziarie, governative e capitalistiche contro l'azione e la propaganda del Partito.

Art. 21. — Organo centrale del Partito è dichiarato il giornale *La Lotta di classe* che si pubblica in Milano.

Tutti gli avvisi principali della Direzione del Partito devono essere pubblicati in questo giornale.

La scelta dell'organo centrale è devoluta di volta in volta ai Congressi nazionali.

Disposizioni generali.

Art. 22. — I mutamenti nell'organizzazione del Partito non possono essere fissati che dai Congressi, colla maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Art. 23. — Il Partito Socialista Italiano — per mezzo della Direzione del Partito e di un Segretario internazionale da questa nominato — si terrà in permanente rapporto coi socialisti esteri.

Organo centrale.

Art. 24. — Il Congresso costituisce la più alta rappresentanza del Partito. Vi possono partecipare:

a) i rappresentanti dei Gruppi o Circoli socialisti, la cui iscrizione nel Partito sia anteriore alla convocazione del Congresso e in regola coi contributi ed in numero di uno per ogni Sezione di cento soci o frazione di cento. Le Sezioni di oltre cento soci potranno avere un rappresentante in più per ogni centinaio o frazione di centinaia, oltre i primi cento soci;

b) i membri della Direzione del Partito.

In tutte le questioni riguardanti la revisione dell'azione Parlamentare, e quella del Partito, i membri del Gruppo parlamentare e della Direzione del Partito, rispettivamente, hanno soltanto voce consultiva.

Art. 11. — Ogni Sezione ha diritto ad un voto in Congresso ogni cento soci o frazione. Ogni rappresentante non può votare che per una sola Sezione.

I delegati ai Congressi devono essere membri effettivi del Partito.

La tassa d'adesione al Congresso è fissata in lire tre per ogni Sezione e per un rappresentante. Ogni rappresentante in più pagherà lire due.

Art. 12. — Sono temi obbligatori dei Congressi:

a) i rapporti della Direzione o del Gruppo parlamentare;

b) la scelta della sede della Direzione;

c) l'elezione dell'Ufficio centrale esecutivo;

d) la scelta della sede e data del seguente Congresso.

Art. 13. — Può essere dalla Direzione del Partito convocato un Congresso straordinario:

a) per iniziativa propria;

b) su proposta di almeno 30 Sezioni di diverse regioni.

Pei Congressi straordinari possono essere abbreviati, a norma delle circostanze, i termini di cui agli articoli 6 e 7 del presente statuto, sempreché per altro l'annuncio di convocazione ed i temi all'ordine del giorno sieno significati alle Sezioni in tempo perché esse possano deliberare e provvedere.

Direzione.

Art. 14. — La Direzione del Partito è composta:

a) di tanti membri quante sono le organizzazioni regionali stabilite dall'Ufficio centrale. Questi membri comporranno il Consiglio nazionale;

b) del Gruppo parlamentare;

c) di un Ufficio esecutivo centrale composto di cinque membri nominati nei Congressi nazionali e residenti nella località scelta a sede della Direzione del Partito.

La costituzione definitiva della Direzione del Partito deve notificarsi a mezzo dell'organo centrale.

Art. 15. — I consiglieri nazionali rappresentano le varie regioni del Partito; essi ricevono dalla Cassa Centrale un assegno di L. 100 annue quale primo fondo per la Federazione nazionale che rappresentano, al caselliere della quale dovranno consegnarlo onde essa possa sviluppare il suo lavoro.

Art. 16. — La Direzione del Partito ha la sua sede nominale presso la sede dell'Ufficio esecutivo centrale. Essa però tiene le sue riunioni nelle località volta per volta da essa scelte.

Art. 17. — Alle riunioni della Direzione del Partito i membri del Gruppo parlamentare avranno solo voce consultiva nei casi in cui si tratti di oggetti riguardanti la loro azione. I membri dell'Ufficio esecutivo vi intervengono sempre con sola voce consultiva.

Art. 18. — I membri o parte dei membri della Direzione del Partito possono essere retribuiti. Gli stipendi saranno fissati dal Consiglio nazionale ed approvati dai Congressi.

Art. 19. — La Direzione amministra il Partito; controlla la condotta degli organi del Partito in fatto di principi; convoca i Congressi e vi riferisce intorno alla propria azione.

Contribuzioni e spese.

Art. 20. — Ogni aderente al Partito paga direttamente alla propria Sezione locale o all'Ufficio esecutivo centrale — se nella sua residenza non vi sono Sezioni — una quota personale non inferiore a L. 1,20 all'anno, pagabili anche in rate mensili di centesimi 10.

Art. 21. — Le Sezioni costituite, sul contributo minimo personale dei soci, fissato nell'articolo precedente, dovranno prelevare almeno la metà da inviarsi all'Ufficio esecutivo centrale, quale adesione collettiva per Gruppo o Sezione del Partito e conservare l'altra metà nella propria Cassa per i bisogni del Gruppo, Circolo e Federazione locali.

È dovere delle Sezioni — non appena costituite — di notificare all'Ufficio esecutivo centrale e regionale, insieme all'adesione al Partito ed alla quota mensile, il numero preciso dei soci. Ogni successivo mutamento dovrà pure essere mensilmente comunicato all'Ufficio centrale e regionale.

Art. 22. — I professionisti ed i possidenti pagheranno alla Cassa centrale, oltre al contributo ordinario dovuto alla Sezione che fosse costituita nel luogo di loro residenza, una quota mensile in proporzione delle loro rendite. È rimesso alla loro coscienza il fissarne la misura.

A tal uopo le varie Sezioni dovranno indicare all'Ufficio centrale gli aderenti che possono essere contemplati dalle disposizioni di questo articolo e fornire a loro riguardo tutte le informazioni necessarie.

Art. 23. — La Cassa centrale dovrà provvedere:

a) alle spese generali di propaganda, di rappresentanza e di amministrazione;

b) a sussidiare le vittime delle persecuzioni giudiziarie, governative e capitalistiche contro l'azione e la propaganda del Partito.

Art. 24. — Organo centrale del Partito è dichiarato il giornale *La Lotta di classe* che si pubblica in Milano.

Tutti gli avvisi principali della Direzione del Partito devono essere pubblicati in questo giornale.

La scelta dell'organo centrale è devoluta di volta in volta ai Congressi nazionali.

Disposizioni generali.

Art. 22. — I mutamenti nell'organizzazione del Partito non possono essere fissati che dai Congressi, colla maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Art. 23. — Il Partito Socialista Italiano — per mezzo della Direzione del Partito e di un Segretario internazionale da questa nominato — si terrà in permanente rapporto coi socialisti esteri.

Organo centrale.

Art. 24. — Il Congresso costituisce la più alta rappresentanza del Partito. Vi possono partecipare:

a) i rappresentanti dei Gruppi o Circoli socialisti, la cui iscrizione nel Partito risalga ad almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso, ed in numero non superiore a due per ogni sezione;

b) i membri della Direzione del Partito.

In tutte le questioni riguardanti la revisione dell'azione Parlamentare, e quella del Partito, i membri del Gruppo parlamentare e della Direzione del Partito, rispettivamente, hanno soltanto voce consultiva.

Art. 9. — Ogni Sezione non può avere più di un voto in Congresso. Ogni rappresentante non può votare che per una sola Sezione.

I delegati ai Congressi devono essere membri effettivi del Partito. Ogni Sezione pagherà lire tre per l'adesione al Congresso.

Art. 10. — Sono temi obbligatori dei Congressi:

a) rapporti della Direzione e del Gruppo parlamentare;

b) scelta della sede della Direzione;

c) elezione dell'Ufficio centrale esecutivo;

d) scelta della sede e data del seguente Congresso.

Art. 11. — Può essere dalla Direzione del Partito convocato un Congresso straordinario:

a) per iniziativa propria;

b) su proposta di almeno trenta Sezioni di diverse regioni.

Pei Congressi straordinari possono essere abbreviati, a norma delle circostanze, i termini di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto, sempreché per altro l'annuncio di convocazione ed i temi all'ordine del giorno sieno significati alle Sezioni in tempo perché esse possano deliberare e provvedere.

Direzione.

Art. 12. — La Direzione del Partito è composta:

a) di tanti membri quante sono le organizzazioni regionali, i quali comporranno il Consiglio nazionale;

b) del Gruppo parlamentare;

c) di un Ufficio esecutivo centrale composto di cinque membri nominati nei Congressi nazionali e residenti nella località scelta a sede della Direzione del Partito.

La costituzione definitiva della Direzione del Partito deve notificarsi a mezzo dell'organo centrale.

Art. 13. — La Direzione del Partito ha la sua sede nominale presso la sede dell'Ufficio esecutivo centrale. Essa però tiene le sue riunioni nelle località volta per volta da essa scelte.

Art. 14. — Alle riunioni della Direzione del Partito i membri del Gruppo parlamentare avranno solo voce consultiva nei casi in cui si tratti di oggetti riguardanti la loro azione. I membri dell'Ufficio esecutivo vi intervengono sempre con sola voce consultiva.

Art. 15. — I membri o parte dei membri della Direzione del Partito possono essere retribuiti. Gli stipendi saranno fissati dai Congressi.

Art. 16. — La Direzione amministra il

Partito, assieme all'ordine del giorno da discutersi.

Art. 9. — Le proposte che i compagni desiderano far inscrivere nell'ordine del giorno devono indirizzarsi all'Ufficio esecutivo centrale — che le comunicherà a sua volta al Consiglio nazionale — almeno 40 giorni prima della data del Congresso.

Art. 10. — Il Congresso costituisce la più alta rappresentanza del Partito. Vi possono partecipare:

a) i rappresentanti dei Gruppi o Circoli socialisti, la cui iscrizione nel Partito sia anteriore alla convocazione del Congresso e in regola coi contributi ed in numero di uno per ogni Sezione di cento soci o frazione di cento. Le Sezioni di oltre cento soci potranno avere un rappresentante in più per ogni centinaio o frazione di centinaia, oltre i primi cento soci;

b) i membri della Direzione del Partito.

In tutte le questioni riguardanti la revisione dell'azione Parlamentare, e quella del Partito, i membri del Gruppo parlamentare e della Direzione del Partito, rispettivamente, hanno soltanto voce consultiva.

Art. 11. — Ogni Sezione ha diritto ad un voto in Congresso ogni cento soci o frazione. Ogni rappresentante non può votare che per una sola Sezione.

I delegati ai Congressi devono essere membri effettivi del Partito.

La tassa d'adesione al Congresso è fissata in lire tre per ogni Sezione e per un rappresentante. Ogni rappresentante in più pagherà lire due.

Art. 12. — Sono temi obbligatori dei Congressi:

a) i rapporti della Direzione o del Gruppo parlamentare;

b) la scelta della sede della Direzione;

c) l'elezione dell'Ufficio centrale esecutivo;

d) la scelta della sede e data del seguente Congresso.

Art. 13. — Può essere dalla Direzione del Partito convocato un Congresso straordinario:

a) per iniziativa propria;

b) su proposta di almeno 30 Sezioni di diverse regioni.

Pei Congressi straordinari possono essere abbreviati, a norma delle circostanze, i termini di cui agli articoli 6 e 7 del presente statuto, sempreché per altro l'annuncio di convocazione ed i temi all'ordine del giorno sieno significati alle Sezioni in tempo perché esse possano deliberare e provvedere.

Direzione.

Art. 14. — La Direzione del Partito è composta:

a) di tanti membri quante sono le organizzazioni regionali stabilite dall'Ufficio centrale. Questi membri comporranno il Consiglio nazionale;

b) del Gruppo parlamentare;

c) di un Ufficio esecutivo centrale composto di cinque membri nominati nei Congressi nazionali e residenti nella località scelta a sede della Direzione del Partito.

La costituzione definitiva della Direzione del Partito deve notificarsi a mezzo dell'organo centrale.

Art. 15. — I consiglieri nazionali rappresentano le varie regioni del Partito; essi ricevono dalla Cassa Centrale un assegno di L. 100 annue quale primo fondo per la Federazione nazionale che rappresentano, al caselliere della quale dovranno consegnarlo onde essa possa sviluppare il suo lavoro.

Art. 16. — La Direzione del Partito ha la sua sede nominale presso la sede dell'Ufficio esecutivo centrale. Essa però tiene le sue riunioni nelle località volta per volta da essa scelte.

Art. 17. — Alle riunioni della Direzione del Partito i membri del Gruppo parlamentare avranno solo voce consultiva nei casi in cui si tratti di oggetti riguardanti la loro azione. I membri dell'Ufficio esecutivo vi intervengono sempre con sola voce consultiva.

Art. 18. — I membri o parte dei membri della Direzione del Partito possono essere retribuiti. Gli stipendi saranno fissati dal Consiglio nazionale ed approvati dai Congressi.

Art. 19. — La Direzione amministra il Partito; controlla la condotta degli organi del Partito in fatto di principi; convoca i Congressi e vi riferisce intorno alla propria azione.

Contribuzioni e spese.

Art. 20. — Ogni aderente al Partito paga direttamente alla propria Sezione locale o all'Ufficio esecutivo centrale — se nella sua residenza non vi sono Sezioni — una quota personale non inferiore a L. 1,20 all'anno, pagabili anche in rate mensili di centesimi 10.

Art. 21. — Le Sezioni costituite, sul contributo minimo personale dei soci, fissato nell'articolo precedente, dovranno prelevare almeno la metà da inviarsi all'Ufficio esecutivo centrale, quale adesione collettiva per Gruppo o Sezione del Partito e conservare l'altra metà nella propria Cassa per i bisogni del Gruppo, Circolo e Federazione locali.

È dovere delle Sezioni — non appena costituite — di notificare all'Ufficio esecutivo centrale e regionale, insieme all'adesione al Partito ed alla quota mensile, il numero preciso dei soci. Ogni successivo mutamento dovrà pure essere mensilmente comunicato all'Ufficio centrale e regionale.

Art. 22. — I professionisti ed i possidenti pagheranno alla Cassa centrale, oltre al contributo ordinario dovuto alla Sezione che fosse costituita nel luogo di loro residenza, una quota mensile in proporzione delle loro rendite. È rimesso alla loro coscienza il fissarne la misura.

A tal uopo le varie Sezioni dovranno indicare all'Ufficio centrale gli aderenti che possono essere contemplati dalle disposizioni di questo articolo e fornire a loro riguardo tutte le informazioni necessarie.

Art. 23. — La Cassa centrale dovrà provvedere:

a) alle spese generali di propaganda, di rappresentanza e di amministrazione;

b) a sussidiare le vittime delle persecuzioni giudiziarie, governative e capitalistiche contro l'azione e la propaganda del Partito.

Art. 24. — Organo centrale del Partito è dichiarato il giornale *La Lotta di classe* che si pubblica in Milano.

Tutti gli avvisi principali della Direzione del Partito devono essere pubblicati in questo giornale.

La scelta dell'organo centrale è devoluta di volta in volta ai Congressi nazionali.

Disposizioni generali.

Art. 22. — I mutamenti nell'organizzazione del Partito non possono essere fissati che dai Congressi, colla maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Art. 23. — Il Partito Socialista Italiano — per mezzo della Direzione del Partito e di un Segretario internazionale da questa nominato — si terrà in permanente rapporto coi socialisti esteri.

Organo centrale.

Art. 24. — Il Congresso costituisce la più alta rappresentanza del Partito. Vi possono partecipare:

a) i rappresentanti dei Gruppi o Circoli socialisti, la cui iscrizione nel Partito risalga ad almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso, ed in numero non superiore a due per ogni sezione;

b) i membri della Direzione del Partito.

In tutte le questioni riguardanti la revisione dell'azione Parlamentare, e quella del Partito, i membri del Gruppo parlamentare e della Direzione del Partito, rispettivamente, hanno soltanto voce consultiva.

Art. 9. — Ogni Sezione non può avere più di un voto in Congresso. Ogni rappresentante non può votare che per una sola Sezione.

I delegati ai Congressi devono essere membri effettivi del Partito. Ogni Sezione pagherà lire tre per l'adesione al Congresso.

Art. 10. — Sono temi obbligatori dei Congressi:

a) rapporti della Direzione e del Gruppo parlamentare;

b) scelta della sede della Direzione;

c) elezione dell'Ufficio centrale esecutivo;

d) scelta della sede e data del seguente Congresso.

Art. 11. — Può essere dalla Direzione del Partito convocato un Congresso straordinario:

a) per iniziativa propria;

b) su proposta di almeno trenta Sezioni di diverse regioni.

Pei Congressi straordinari possono essere abbreviati, a norma delle circostanze, i termini di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto, sempreché per altro l'annuncio di convocazione ed i temi all'ordine del giorno sieno significati alle Sezioni in tempo perché esse possano deliberare e provvedere.

Direzione.

Art. 12. — La Direzione del Partito è composta:

a) di tanti membri quante sono le organizzazioni regionali stabilite dall'Ufficio centrale. Questi membri comporranno il Consiglio nazionale;

b) del Gruppo parlamentare;

c) di un Ufficio esecutivo centrale composto di cinque membri nominati nei Congressi nazionali e residenti nella località scelta a sede della Direzione del Partito.

La costituzione definitiva della Direzione del Partito deve notificarsi a mezzo dell'organo centrale.

Art. 13. — La Direzione del Partito ha la sua sede nominale presso la sede dell'Ufficio esecutivo centrale. Essa però tiene le sue riunioni nelle località volta per volta da essa scelte.

Art. 14. — Alle riunioni della Direzione del Partito i membri del Gruppo parlamentare avranno solo voce consultiva nei casi in cui si tratti di oggetti riguardanti la loro azione. I membri dell'Ufficio esecutivo vi intervengono sempre con sola voce consultiva.

Art. 15. — I membri o parte dei membri della Direzione del Partito possono essere retribuiti. Gli stipendi saranno fissati dai Congressi.

Art. 16. — La Direzione amministra il

Partito, assieme all'ordine del giorno da discutersi.

Art. 9. — Le proposte che i compagni desiderano far inscrivere nell'ordine del giorno devono indirizzarsi all'Ufficio esecutivo centrale — che le comunicherà a sua volta al Consiglio nazionale — almeno 40 giorni prima della data del Congresso.

Art. 10. — Il Congresso costituisce la più alta rappresentanza del Partito. Vi possono partecipare:

a) i rappresentanti dei Gruppi o Circoli socialisti, la cui iscrizione nel Partito sia anteriore alla convocazione del Congresso e in regola coi contributi ed in numero di uno per ogni Sezione di cento soci o frazione di cento. Le Sezioni di oltre cento soci potranno avere un rappresentante in più per ogni centinaio o frazione di centinaia, oltre i primi cento soci;

b) i membri della Direzione del Partito.

In tutte le questioni riguardanti la revisione dell'azione Parlamentare, e quella del Partito, i membri del Gruppo parlamentare e della Direzione del Partito, rispettivamente, hanno soltanto voce consultiva.

Art. 11. — Ogni Sezione ha diritto ad un voto in Congresso ogni cento soci o frazione. Ogni rappresentante non può votare che per una sola Sezione.

I delegati ai Congressi devono essere membri effettivi del Partito.

La tassa d'adesione al Congresso è fissata in lire tre per ogni Sezione e per un rappresentante. Ogni rappresentante in più pagherà lire due.

Art. 12. — Sono temi obbligatori dei Congressi:

a) i rapporti della Direzione o del Gruppo parlamentare;

b) la scelta della sede della Direzione;

c) l'elezione dell'Ufficio centrale esecutivo;

d) la scelta della sede e data del seguente Congresso.

Art. 13. — Può essere dalla Direzione del Partito convocato un Congresso straordinario:

a) per iniziativa propria;

b) su proposta di almeno 30 Sezioni di diverse regioni.

Pei Congressi straordinari possono essere abbreviati, a norma delle circostanze, i termini di cui agli articoli 6 e 7 del presente statuto, sempreché per altro l'annuncio di convocazione ed i temi all'ordine del giorno sieno significati alle Sezioni in tempo perché esse possano deliberare e provvedere.

a) alle spese generali di propaganda, di rappresentanza e di amministrazione;

b) a sussidiare le vittime delle persecuzioni giudiziarie, governative e capitalistiche contro l'azione e la propaganda del Partito.

Organo centrale.

Art. 24. — Organo centrale del Partito è dichiarato il giornale *La Lotta di classe* che si pubblica in Milano.

Tutti gli avvisi principali della Direzione del Partito devono essere pubblicati in questo giornale.

La scelta dell'organo centrale è devoluta di volta in volta ai Congressi nazionali.

Disposizioni generali.

Art. 25. — I mutamenti nell'organizzazione del Partito non possono essere fissati che dai Congressi nazionali colla maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

Art. 26. — Il Partito Socialista Italiano — per mezzo della Direzione del Partito e di un segretario internazionale da questa nominato — si terrà in permanente rapporto coi socialisti esteri.

Federazione provinciale della Sezioni, divise per collegio elettorale avente ogni collegio tre rappresentanti nel Comitato provinciale. — Rappresentanza provinciale al Consiglio nazionale. — Incompatibilità dei deputati come consiglieri nazionali. — I Comitati provinciali provvedono alla propaganda ed alla organizzazione, riscuotono le tasse mensili dei gruppi e delle adesioni personali, e ne rimettono ogni mese l'importo all'Ufficio centrale dandogli in pari tempo relazione dell'andamento morale della provincia. Hanno sede nel capoluogo della provincia, ed organizzano speciali Congressi provinciali, non impegnativi per tutto il Partito. (Dott. Ant. Mori).

Modificazioni degli articoli riguardanti la direzione del Partito. (Congresso regionale ligure).

Tutte le questioni di alta importanza politica devono essere discusse non già dai soli rappresentanti dei diversi gruppi formanti il Comitato intercollegiale, ma in un'assemblea generale di tutti gli aderenti al Partito. (Gruppo operaio socialista « A. Saffi » di Parma).

Proposta concreta di una riorganizzazione amministrativa del Partito, informando ad un conveniente decentramento l'amministrazione delle sue entrate in modo che le regioni si amministrino indipendentemente, sopperendo per quanto è possibile a tutte le spese di propaganda e per le elezioni della regione; mentre la Cassa centrale costituita colle contribuzioni dei Gruppi regionali provvederà ai bisogni generali ed eccezionali. (Congresso lombardo, Brescia, 26 aprile 1896).

Che sia mantenuto un Comitato centrale ed una Cassa centrale sovvenuta colle contribuzioni obbligatorie di cent. 5 per individuo; che siano istituite casse regionali alimentate dalle contribuzioni volontarie; che siano abolite le adesioni personali al Comitato centrale e che ogni socialista debba aderire al gruppo locale. (Gruppo socialista di Forlì).

Nei Comuni ove esistono almeno 10 socialisti aderenti al Partito questi costituiranno la Sezione del Partito di quel comune. In ogni comune non vi sarà che una sola Sezione che potrà per ragioni di numero e topografiche frazionarsi in gruppi restando ferma la sua unità di fronte al partito. Ogni Sezione sceglie un corrispondente coll'Ufficio centrale. Le Sezioni di ogni collegio hanno l'obbligo di federarsi. Qualora un comune sia frazionato in più collegi dovrà costituirsi la Federazione delle Sezioni di tutti i diversi collegi.

Dai comuni dove esistono le Sezioni non si accettano adesioni personali. I socialisti aderenti al Partito, nei comuni ove non esiste Sezione, potranno aderire personalmente od aderire a Sezioni di comuni limitrofi. (Circolo socialista educativo di Parma).

I deputati che fanno parte della Direzione del Partito saranno 5, scelti dal Gruppo parlamentare socialista. (Circolo socialista educativo di Parma).

I deputati non dovranno avere cariche nell'Ufficio centrale né nel Consiglio nazionale. Il solo ufficio centrale ha il potere di disporre dei conferenzieri del Partito. (Congresso veneto, Vicenza 21 giugno 1896).

Congresso internazionale.

Proposte internazionali: 1.° Direzione internazionale del proletariato mondiale per regolare e guidare un'azione unica, eliminando le divergenze e gli attriti nazionali. — Cassa internazionale fatta per contributi mensili di tutte le varie nazionalità onde avviare la resistenza degli operai coll'appoggio di tutto il proletariato, con obbligo di rifusione per le nazionalità soccorse nella lotta economica. — Istituzione in tutte le città dove esiste un agente consolare, di un *consolo socialista* possibilmente della stessa nazionalità del governativo, onde controllare l'opera per quanto riguarda gli operai connazionali di qualunque partito, proteggendoli e raccomandandoli all'azione consolare, denunciandone all'occorrenza l'operato per mezzo della stampa. (Dott. Massimo Ceci di Genova).

Si fa voti per la costituzione di un ufficio internazionale di informazioni socialiste da istituirsi presso tutte le nazioni ove il partito socialista ha sviluppato la sua azione. (Congresso veneto, Vicenza 21 giugno 1896).

Delegato al Congresso di Londra il dottor Alessandro Schiavi. (Gruppo social. di Forlì).

I socialisti ed il duello.

(Comitato regionale ligure, Giovanetti di Terni, Codifava di Quistello, Socialisti di S. Pietro in Guarano).

Il Congresso toscano esprime il parere che nessuno iscritto al Partito, per nessuna ragione debba accettare il giudizio delle armi per risolvere questioni avute con chiechessia, per qualsiasi ragione, e raccomandando inoltre che venga fatta attiva propaganda in quei paesi ove ne risulti la necessità, contro il pregiudizio indurato nelle masse che possa essere disonorato colui che sfidato non si batte e che offeso non s'fida. Aggiunge anche che nessun socialista possa esser testimone in duello. (Congresso toscano, Lucca, 18 maggio 1896).

Il Congresso veneto ritiene che ai socialisti è proibito di accettare e provocare duelli. (Congresso veneto, Vicenza 21 giugno 1896).

Proposte varie.

I socialisti italiani considerando che i mandati imperativi in un'assemblea in cui tutti sono d'accordo nelle idee fondamentali e tutti cooperano per il trionfo di tali idee, non hanno ragione di esistere, e rendono inutile una prossima discussione, delibera che non vengano nelle votazioni che avranno luogo nel Congresso permessi i voti con mandato imperativo. (Gruppo socialista di Ivrea).

Referendum.

Il G. S. G. Veronese propone che, nelle questioni di massima importanza, i congressi non emettano deliberati definitivi, bensì, che fatta una larga discussione nella stampa e nei congressi delle dette questioni, i congressi stessi emettano soltanto dei desiderati, riservata la risoluzione delle questioni così discusse al referendum di tutto il Partito. Di conseguenza si delibera che non possa essere dato mandato imperativo ai delegati dei gruppi.

DELLA TATTICA ELETTORALE

(Discussioni e proposte)

Per quanto l'argomento sia poco difettivo, siamo obbligati a riprenderlo, in vista del Congresso di Firenze. Poiché la questione della tattica avrà, a quel che pare, molta importanza e susciterà lunghi dibattiti, è conveniente che i nostri lettori abbiano sott'occhio il materiale necessario per formarsi un giudizio.

Nondimeno ce la sbrigheremo, rubando meno spazio che sia possibile. Perciò diamo un riassunto degli articoli e delle lettere pervenuti, o quelle parti che in essi son più degne di nota.

Ivanoe Bonomi presenterà l'ordine del giorno già pubblicato in queste colonne, facendovi un'aggiunta. Ecco nella sua integrità:

Il Congresso, ritenuto che, allo stadio attuale di formazione del partito socialista, è necessario affermare la sua distinzione precisa da tutti i partiti borghesi nel modo il più rigido e semplice, delibera in linea generale:

1.° Nelle elezioni politiche il partito socialista deve affermarsi a primo scrutinio con candidati propri inseriti al partito in quanti più collegi sarà possibile.

2.° In caso di ballottaggio potrà appoggiare con la propaganda e coi voti il candidato del partito più avanzato, quando però questo dia serio affidamento di sostenere e difendere almeno alcune dei capisaldi del programma minimo socialista.

3.° Nelle elezioni amministrative non appoggerà che i propri candidati iscritti al partito.

Solo in quei luoghi dove il partito socialista, per le precedenti lotte contro tutte le gradazioni della borghesia e per lo sviluppo della coscienza politica del proletariato, si è ormai differenziato da tutti gli altri partiti, i quali di conseguenza non tentano più di riassorbirlo, ma accennano anzi a ritrovare in loro stessi le proprie energie, sarà concesso e consigliabile:

di lasciare ai gruppi, che fossero costretti nelle elezioni amministrative a combattere per una lista parziale o di minoranza, il decidere volta per volta l'opportunità di sostenere con la propaganda e col voto altri candidati del partito più avanzato, quando però questo partito abbia dato o possa dare serio affidamento di attuare parecchi dei capisaldi del programma minimo socialista.

Tanto nelle elezioni politiche quanto nelle amministrative, i candidati socialisti dovranno esplicitamente dichiararsi tali e respingere l'appoggio od i voti di qualsiasi altro partito.

Tale decisione dovrà, prima di essere effettiva, ottenere il consenso della Federazione provinciale, che risconterà volta per volta, nella località che ne invoca il giudizio, tutte le condizioni susposte. Nel caso di gravi contrasti, come nel caso di indiscipline e d'omissioni di queste norme, decide il Comitato regionale.

Il Bonomi vuole che il consenso sia dato dalla Federazione provinciale e non dal Comitato regionale, perché il giudizio di essa è più competente, essendo un centro direttivo immediato.

G. M. di Molinella pensa che il partito socialista, dov'è allo stato d'infanzia, ha bisogno dell'occhio vigile e delle cure amorevoli della direzione generale del partito